



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO DI GESTIONE ORTI PER ANZIANI DI BRUGHERIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/05/2000

REGOLAMENTO DI GESTIONE ORTI PER ANZIANI DI BRUGHERIO

Area Comunale: VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

Art. 1

La Commissione Orti per Anziani, nominata dal Sindaco, provvede alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione, agli anziani pensionati residenti nel Comune di Brugherio, che ne facciano richiesta, di lotti di terreno di proprietà comunale ubicati nel territorio di Via San Francesco D'Assisi e utilizzabili per colture ortive.

La Commissione è composta da:

- n. 2 Funzionari dei Servizi Sociali
- n. 2 Funzionari dell'Ufficio Lavori Pubblici
- n. 1 Membro Consulta di Quartiere

I requisiti necessari per concorrere all'assegnazione sono i seguenti:

- 1) Anziani pensionati di età non inferiore ai 60 anni (punti: 1 per ogni anno superiore ai 60)
- 2) Invalidi e handicappati (indipendentemente dall'età); in questo caso la Commissione verifica, previa indicazione dei Servizi Sociali, l'utilità e la compatibilità dell'utilizzo dell'orto rispetto alla condizione del richiedente appartenente alle categorie di cui sopra.
- 3) Residenza a Brugherio da almeno 5 anni (punti: 1 per ogni anno superiore ai 10)
- 4) Per ogni nucleo familiare, anche se composto da più anziani, può essere presentata una sola domanda e quindi ottenere in assegnazione un solo orto.

La Commissione degli Orti compilerà una graduatoria tenendo conto dei punteggi, età, data e residenza. L'assegnazione avverrà con determinazione dirigenziale.

Art. 2

Per l'attività istruttoria relativa ai compiti assegnati dal presente atto, la Commissione può avvalersi dell'apporto amministrativo degli Assessorati competenti.

Art. 3

Per la corretta gestione delle aree assegnate, la Commissione nomina dopo le prime assegnazioni un Comitato di Gestione, che resta in carica tre anni, formato da n. 1 Funzionario dei Servizi Sociali, n. 1 Funzionario dei Lavori Pubblici e da n. 3 anziani assegnatari (nominati in una Assemblea Generale), nonché un rappresentante di ciascuna Consulta di Quartiere.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 4

Ogni orto sarà all'incirca di 47.00 mq. e deve essere coltivato direttamente dall'anziano assegnatario.

Non può essere modificata dall'assegnatario la perimetrazione dell'orto assegnatogli.

Eventuale aiuto di familiari non può essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario.

In caso dell'assenza per malattia o per altra causa giustificata, l'anziano può farsi sostituire per un periodo limitato nel tempo, concordato con il Comitato di Gestione.

In caso di decesso di uno dei due coniugi, l'assegnazione dell'orto spetta al coniuge superstite, purché ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

Qualora il coniuge non ne faccia richiesta il Comitato di Gestione degli orti potrà concordare con i familiari un periodo di sei mesi nel corso del quale poter terminare la raccolta degli ortaggi.

Gli orti non possono essere ceduti ad altri, né in affitto, né sotto qualsiasi altra forma.

Viene fornita l'acqua per l'irrigazione ed ogni orto potrà essere munito di apposito contenitore per il deposito ed il riscaldamento dell'acqua stessa (che devono essere tutti dello stesso formato e colore).

Art. 5

L'assegnatario che abbia lasciato l'orto in stato di abbandono non giustificato, o mal coltivato per un periodo di 3 mesi, perde il diritto a continuare il rapporto di assegnatario, a meno che ciò non sia determinato da reali impedimenti e che l'interessato non abbia familiari in grado di sostituirlo.

Art. 6

Gli orti non possono essere recintati, è fatto assoluto divieto di costruire ulteriori capanni o simili, di allevare animali di qualsiasi specie, di portare animali a passeggio all'interno dell'area ortiva o di tenere nell'orto materiali ed oggetti diversi da quelli consentiti dall'Assemblea.

Gli attrezzi di lavoro saranno depositati negli appositi capanni già costruiti dall'Amministrazione Comunale.

E' necessario il rispetto degli attrezzi altrui nonché delle comuni norme di convivenza e della reciproca collaborazione (pena l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 8).

E' consentita la realizzazione di serre intese come strutture tubolari in materiale trasparente rimovibile d'altezza non superiore a centimetri sessanta (60).

Art. 7

Gli assegnatari si impegnano ad accudire le aree che delimitano gli orti e a provvedere alla pulizia e alla sistemazione delle aree e dei locali di uso comune.

I rifiuti dovranno essere raccolti a cura degli assegnatari, seguendo le norme della raccolta differenziata, e andranno posizionati negli appositi contenitori.

Nelle aree ortive è vietata la coltivazione di piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, piante da fusto, ecc.).

E' fatto divieto di usare sostanze antiparassitarie e fitofarmaci.

E' escluso qualsiasi tipo di coltivazione arborea.

Art. 8

Nel caso di inosservanza del presente regolamento da parte di uno o più assegnatari, il Comitato di Gestione provvederà a richiamare l'assegnatario al rispetto del regolamento stesso.

Se entro un mese l'assegnatario non rimuoverà le cause che hanno originato il richiamo, il Comitato di Gestione gli invierà il provvedimento di revoca dall'assegnazione dell'orto e procederà a nuova assegnazione.

Art. 9

Ogni sei mesi (in primavera e in autunno) la Commissione Orti per Anziani provvederà a verificare l'andamento dell'iniziativa tramite il Comitato di Gestione di cui all'art. 3, procedendo al censimento dei lotti liberi ed alla eventuale loro assegnazione.

Art. 10

L'assegnazione dell'area ortiva a ciascun anziano ha validità triennale e si intende rinnovata nel triennio qualora non sorgano motivi contrastanti le norme di cui al presente regolamento, previa sottoscrizione di apposita convenzione con spese a carico del concessionario.

Art. 11

L'anziano si impegna ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento e a comunicare alla Commissione Orti per Anziani, tramite il Comitato di Gestione, l'eventuale intento di rinuncia all'assegnazione.

Art. 12

Il Comitato di Gestione si riunisce di norma almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo ritenga utile e opportuno.

Tutte le decisioni adottate dal Comitato di Gestione degli Orti devono essere portate a conoscenza degli assegnatari mediante affissione in apposita bacheca.

Art. 13

L'Assemblea generale degli assegnatari si riunisce almeno una volta all'anno per verificare l'andamento della gestione degli orti e per nominare i propri rappresentanti in seno al Comitato di Gestione.

Può essere convocata in maniera straordinaria dal Comitato di Gestione, dalla Commissione Orti per Anziani o dagli Assessorati Comunali competenti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 14

Ogni assegnatario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale un contributo per la concessione dell'orto (attualmente fissata in L. 150.000 all'anno) oltre alle spese per l'utilizzo dell'acqua da irrigazione sgravate degli oneri depurazione e fognatura (attualmente fissate in L. 30.000/100 mc all'anno, salvo conguaglio).

Spetta alla Commissione Comunale ai Servizi Sociali determinare, all'occorrenza anche annualmente, l'ammontare di dette quote.

Art. 15

L'assegnatario non può vendere a terzi, dietro qualsiasi compenso, i prodotti dell'orto.

Art. 16

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui ricorrano esigenze di carattere pubblico, potrà disporre delle aree transitoriamente destinate ad orti dandone comunicazione alla Commissione Ambiente, al Comitato di Gestione ed agli Assegnatari, i quali ultimi non avranno diritto ad alcun compenso a qualsiasi titolo e all'assegnazione di altra area per lo stesso fine.

Art. 17

Qualora intervengano problemi o controversie non risolte nell'ambito del Comitato di gestione, l'interessato potrà rivolgersi all'Assessorato Comunale competente.

Art. 18

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per danni o incidenti a persone e a cose che dovessero derivare dalla gestione degli orti di cui trattasi.

Art. 19

Sono vietati altresì:

- usare prodotti fitosanitari delle classi 1 – 2 – 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e, in base al D.P.R. 223/88, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- produrre rumori molesti;

- incendiare stoppi e rifiuti;
- installare bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto pericoloso;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno e dal dissetarsi;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi.

Art. 20

La sorveglianza sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti evidenziati sopra sono a carico del comitato di gestione, della Polizia Urbana, degli Ufficiali comunali nonché delle figure previste dalla Legge in vigore (Legge 127/1997, Art. 17, comma 132).

Art. 21

Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica ad un anno dalla sua approvazione.

Al Sig. SINDACO
del Comune di BRUGHERIO

Il sottoscritto.....

Nato a il.....

Residente a Brugherio in Via.....n.....

Numero di telefono.....

CHIEDE

L'assegnazione di un appezzamento di terreno da adibire ad "ORTO" nell'area appositamente destinata a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in Via San Francesco d'Assisi.

Dichiara a tale scopo di essere a conoscenza delle norme regolamentari che disciplinano l'assegnazione e la conduzione degli "Orti per Anziani" nel Comune di Brugherio e di impegnarsi a sottostare alle stesse.

Dichiara infine di **essere/non essere** disponibile a fare eventualmente parte di un **Comitato di Gestione degli Orti**, da costituirsi prossimamente, ed a collaborare nelle varie iniziative che esso intraprenderà.

APPEZZAMENTO PREFERITO: ORTO..... di cui alla piantina planimetrica.

Addì,.....

IN FEDE

.....

COMUNE DI BRUGHERIO

Visto si assegna al suddetto richiedente l'orto contrassegnato con il n.

Addì,.....